

# Autorità Portuale di Trieste

## Ordinanza n°47/2013

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste,  
considerato l'imminente inizio dei lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale della "Via degli Altiforni" sita all'interno del comprensorio del Porto Franco Scalo Legnami, commissionati dall'Autorità Portuale di Trieste all'Impresa Mari & Mazzaroli S.p.A..

ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree demaniali marittime interessate dall'esecuzione dei lavori sopra descritti, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione - parte marittima - ;

vista l'Ordinanza E.A.P.T. n°20/1994;

vista l'Ordinanza A.P.T. n°02/2000;

vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

## ORDINA

**Art. 1 – Lungo i tratti di strada della "Via degli Altiforni", interessati dai lavori citati in premessa, in deroga a quanto stabilito dalle precedenti Ordinanze dell'E.A.P.T/A.P.T che ne regolano la viabilità, l'uso e l'accesso sono istituiti, ove non già esistenti, i divieti di accesso, transito, fermata e sosta veicolare con rimozione, nonché di accesso pedonale dal 26 agosto 2013 sino a conclusione delle suddette opere della prevista durata complessiva di 7 (sette) giorni naturali consecutivi.**

**1.1** – In deroga al presente provvedimento sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta ai mezzi, nonché l'accesso pedonale al personale dell'impresa esecutrice dei lavori, o altri autorizzati.

**Art. 2** – L'impresa esecutrice, con assunzione di responsabilità, a propria cura e spese dovrà:

**2.1** – installare, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'applicazione dei provvedimenti sopra indicati, la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;

**2.2** – esporre copia della presente Ordinanza, in modo che risulti ben leggibile, nelle zone di accesso alle aree in questione;

**2.3** - delimitare le aree in argomento dotandole di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la permanenza serale e notturna;

**2.4** – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

**2.5** –garantire la transitabilità veicolare e pedonale presso il tratto di strada interessata dai lavori:

- predisponendo la necessaria segnaletica stradale di avviso lavori e modifica della viabilità,
- impiegando del personale dell'impresa come movieri presso l'inizio e la fine del cantiere, al fine di regolamentare la viabilità dei mezzi in transito.

**2.6** – garantire la massima sicurezza al personale addetto ai lavori ed alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze nelle aree in questione, mettendo in atto tutti gli accorgimenti individuati durante la riunione di coordinamento in materia di sicurezza, come regolamentato del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., tenutasi in data 6 agosto 2013 presso l'Autorità Portuale Trieste in quanto committente dei lavori;

Eventuali danni, infortuni o manomissioni, derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto, causati alle proprietà di terzi o della scrivente Autorità, saranno (in caso di mancato ripristino) addebitati al richiedente, escludendo la scrivente da qualsiasi responsabilità;

**2.7** – riportare allo stato pristino, al termine dei lavori, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

**Art. 3** – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li

20 AGO. 2013

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE  
IL PRESIDENTE

dott.ssa Marina Monassi